



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 64 del 01-12-2017

OGGETTO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA , AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004. DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 04-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

- IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
- SERVIZIO AMBIENTE

- **Vista** la vigente normativa attributiva di poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla Dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 ed il D. Lgs. 165/2001;
- **Vista** la richiesta presentata in data 11/08/2017, prot. n°18041, dal sig. Ingino Michele nella qualità di amministratore della società Ingino spa nato a Montoro Superiore il 07/01/1961 ed ivi residente alla via N. Spiniello n.33, con la quale chiede la compatibilità paesaggistica di una piazzola in C.A., centrale di biomassa, generatore di vapore e centrale termica, traliccio per trasporto vapore, calibratrice, strutture verticali per il sostegno impianti già parzialmente smontati per la rimessa in pristino stato, a servizio dell'insediamento industriale località Valleverde distinto in catasto al F. 1 P.lla 1683;
- **Rilevato** che l'opera ricade in zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.181 commi 1 ter – 1 quater del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.140 comma 8 della L.R. n.1/2005 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. che dispone *“Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*;
- **Visto** che le opere per cui viene richiesta la compatibilità paesaggistica sono state realizzate in difformità permesso di costruire n° 2163/2010 e dall'autorizzazione paesaggistica n. 16745 del 25-06-2010;
- **visto:** il parere favorevole espresso nella seduta del 06/09/2017, dai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148 D.Lgvo 42/2004), istituita con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 08/10/2015;
- **Visto** il D.P.C.M. 12/12/2005;
- **Visto** il vigente Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/1/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 2/4/2002, in vigore dal 2/4/2002;
- **Visto** il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n° 15 del 22/10/2001, pubblicato sul B.U.R.C. n° 57 del 29/10/2001 e variante approvata con delibera consiliare n° 4 del 16/1/2007;
- **Visto** il parere favorevole n. 25524 cl. 34.19.07/39.11 del 13.10.2017, rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, relativo alla compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi dell'art. 167, comma 4, e art.181 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., di una piazzola in C.A., centrale di biomassa, generatore di vapore e centrale termica, traliccio per trasporto vapore, calibratrice, strutture verticali per il sostegno impianti già parzialmente smontati per la rimessa in pristino stato a servizio dell'insediamento industriale località Valleverde;

- **Considerato** che le opere oggetto di sanatoria rientrano nel campo di applicazione dell'art.167 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e rispettano le indicazioni della Circolare Ministeriale n.33 del 26/06/2009, in quanto trattasi di lavori che non hanno comportato aumento di superfici utili o volumi diversi da quelli concessionari;
- **Considerato** che per la determinazione della sanzione pecuniaria deve essere fatto riferimento all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
- **Vista** la perizia di stima, asseverata in data 09/11/2017, a firma dell'ach. Antonio Falardo,allegata in copia alla presente Determinazione a farne parte integrante e sostanziale, con la quale si propone l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., nella misura di **Euro 1.000/00 (mille/00)**;
- **Ritenuto** di condividere e far propria la suddetta valutazione, e ritenuta congrua ed adeguata la sanzione proposta;
- **Visto** il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con delibera C.C. n. 19 del 26/08/2017 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
- **VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 30.10.2017 inerente l'approvazione del Regolamento di Attuazione per la Determinazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesistico;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.163 e attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 7/2017 del 19/06/2017 e del vigente Regolamento di Contabilità;

- **DETERMINA**

- **di applicare** a carico del Sig. Ingino Michele nella qualità di amministratore della società Ingino spa nato a Montoro Superiore il 07/01/1961 ed ivi residente alla via N. Spiniello n.33 la sanzione pecuniaria complessiva pari a **Euro 1.000/00 (mille/00)** prevista dell'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- **Di accertare** l'importo di € 1.000,00 al cap. 878/5 cod. 4.01.01.99.999 del bilancio 2017-2019 – esercizio 2017;
-
- **di stabilire** che il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, presso la Tesoreria Comunale (*Banca Credito Cooperativo Di Flumeri* - VIA OLIVIERI 83040 FLUMERI *Codice IBAN : IT 96 T 08553 15100 090000350653*, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza sarà provveduto alla riscossione coattiva con aggravio di spese, con la procedura di ingiunzione prevista dall'art.2 del R.D. n.639 del 14/04/1910;
- **di stabilire** che copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione, dovrà essere consegnata a questo ufficio e che solo successivamente procederà al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica richiesto;

- **di stabilire**, in via transitoria, che per le pratiche in essere possa applicarsi la disciplina stabilita dal suddetto schema di regolamento, fatta salva la facoltà di richiedere il conguaglio o disporre il rimborso delle sanzioni in caso di modifica di tale disciplina da parte del Consiglio Comunale;
- di notificare il presente atto al sig.:
 - o Ingino Michele nella qualità di amministratore della società Ingino spa nato a Montoro Superiore il 07/01/1961 ed ivi residente alla via N. Spiniello n.33;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 04-12-2017

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-12-2017

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993